



SCHEMA DI CERTIFICAZIONE
DEL VERDE NON AGRICOLO
OTTENUTO
CON METODO BIOLOGICO

**REGOLAMENTO PER L'USO
DEL
MARCHIO BIO-HABITAT**

Edizione 03
Settembre 2019

SCOPO

Il presente documento definisce le regole in base alle quali il Marchio Bio-Habitat, di proprietà esclusiva di Serbios Srl, viene dato in concessione d'uso: ad Organizzazioni che gestiscono, secondo il Metodo Bio-Habitat, aree a verde non agricolo; a Società fornitrici di mezzi tecnici, utilizzabili per realizzare il Metodo Bio-Habitat; a manutentori del verde in possesso dell' "Attestato di abilitazione Bio-Habitat".

INDICE

1. PROPRIETA' DEL MARCHIO
2. GRAFICA DEL MARCHIO
3. CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO
4. FORNITURE DEL MATERIALE A MARCHIO
5. DURATA DI CONCESSIONE DEL MARCHIO
6. INTERRUZIONE DELL'USO DEL MARCHIO
7. CONTROLLI
8. CONTROVERSIE
9. VIOLAZIONI

1. PROPRIETA' DEL MARCHIO

Serbios Srl è proprietaria del Marchio Bio-Habitat (di seguito chiamato "Marchio") caratterizzato da uno specifico logotipo depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, (registrazione n° 0001614101 del 12-11-2014).



2. GRAFICA DEL MARCHIO

Il "Marchio" (vedi figura) è costituito dai due termini "Bio" ed "Habitat".

Il primo termine "BIO" è scritto in corsivo all'interno di un quadrato di colore nero ed è sottolineato mediante una striscia curvilinea in contrasto cromatico (pantone 382) con lo stesso termine e con i lati del quadrato; il gambo della lettera "o" fuoriesce invece lateralmente dal quadrato e la parte inferiore della lettera "i" si incurva verso la lettera "o" mentre il relativo puntino è posto in corrispondenza del lato superiore del quadrato ed è in contrasto cromatico (pantone 382) con quest'ultimo. Il secondo termine "HABITAT" è scritto in carattere stampatello maiuscolo con font Gallant, ed è disposto esternamente, al di sotto del lato inferiore del quadrato.

3. CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO

Per poter usufruire dell'uso del "Marchio", gli interessati devono presentare richiesta alla proprietà utilizzando la modulistica predisposta e fornita dalla proprietà stessa e devono sottoscrivere l'impegno a rispettare quanto prescrive il presente regolamento.

L'autorizzazione all'uso del "Marchio", che non è cedibile ed il cui pratico utilizzo è sempre subordinato alla conformità al "Metodo BIO-HABITAT" (di seguito chiamato "Metodo"), viene concessa, a fronte del pagamento di una quota annua alla Serbios Srl, a:

a) **Organizzazioni** che abbiano adottato il "Metodo" per la gestione del verde non agricolo e ne abbiano ottenuto la certificazione, a fronte del Disciplinare BIO-HABITAT, da uno degli Organismi di certificazione che hanno stipulato, con Serbios Srl, la specifica convenzione.

Il "Marchio" è concesso per essere esposto esclusivamente nelle aree certificate e per essere utilizzato nell'ambito di attività divulgative e/o promozionali esplicitamente riguardanti l'applicazione del "Metodo". Ogni altro uso, che non faccia esplicito riferimento all'applicazione del "Metodo", è vietato, se non specificatamente autorizzato, su richiesta, dalla proprietà del "Marchio".

b) **Società fornitrici di mezzi tecnici** (sementi, piante, prodotti per la difesa e nutrizione delle colture, materiali d'arredo ed altri) che vengono impiegati per la realizzazione del "Metodo".

L'uso del "Marchio" è concesso per essere utilizzato soltanto sui prodotti che siano stati sottoposti a periodiche valutazioni tecniche da parte del proprietario del "Marchio" e che, dal medesimo, abbiano ottenuto il "Parere Positivo di Idoneità".

Ogni altro uso è vietato, se il proprietario del “Marchio” non ne concede, su richiesta, specifica autorizzazione. Sui prodotti che riportino il “Marchio” contemporaneamente al marchio aziendale, debbono essere rispettate le seguenti condizioni:

- il “Marchio” non può essere, in alcun modo, messo in relazione con le caratteristiche qualitative del prodotto;
- il posizionamento del “Marchio” sul prodotto, con l’ausilio di etichette, fascette, involucri o cartellini, deve essere il più evidente possibile e deve mantenersi distinto da quello del marchio aziendale.

c) **Manutentori del verde** in possesso dell’attestato di partecipazione al corso di formazione (organizzato dalla proprietà del “Marchio”) che qualifica all’applicazione del “Metodo” e prescrive la partecipazione ai corsi di aggiornamento.

Il “Marchio” potrà essere esposto nelle sedi di manutentori del verde e potrà essere apposto sulla carta intestata e sulle attrezzature rispettando comunque le seguenti condizioni:

- il “Marchio” deve essere mantenuto distinto dalla ragione sociale e/o dal marchio aziendale
- il “Marchio” deve essere esposto con una visibilità non inferiore a quella del marchio aziendale.

4. FORNITURE DEL MATERIALE A MARCHIO

Il materiale sul quale è riprodotta l’immagine grafica del “Marchio”, del quale sono un esempio adesivi, decalcomanie, bandiere, targhe e fascette, sarà fornito esclusivamente dal proprietario del “Marchio” in numero variabile di pezzi secondo le richieste e senza limiti di quantità. La riproduzione del suddetto materiale è vietata se non esplicitamente autorizzata dal proprietario del “Marchio”.

5. DURATA DI CONCESSIONE DEL MARCHIO

La proprietà concede l’uso del “Marchio”:

- alle Organizzazioni per tutto il periodo in cui le aree a verde che esse gestiscono risulteranno regolarmente certificate in conformità al “Metodo”;
- alle società produttrici di mezzi tecnici finché esse risulteranno conformi ai requisiti prescritti dal proprietario del “Marchio”;
- ai manutentori del verde finché dimostreranno di aver frequentato regolarmente i corsi di aggiornamento successivi alla partecipazione al corso di formazione organizzato dalla proprietà del “Marchio”.

6. INTERRUZIONE DELL’USO DEL MARCHIO

È obbligatoria l’interruzione immediata dell’uso del “Marchio” nel caso in cui vengano meno le condizioni prescritte al punto 5.

7. CONTROLLI

La proprietà del “Marchio” si riserva di verificare il corretto uso dello stesso, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

8. CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Rovigo.

9. VIOLAZIONI

Le violazioni al presente Regolamento, saranno sanzionate con l'adozione dei seguenti provvedimenti, in ordine crescente di severità:

- In caso di inadempienza: richiamo scritto con richiesta di adozione delle azioni correttive;
- In caso di inadeguata attuazione di azioni correttive e/o di perdurante inadempienza: sospensione dell'autorizzazione ad esporre il "Marchio" per un periodo la cui durata sarà commisurata alla gravità della situazione di inadempienza;
- In caso di inadempienze di maggiore gravità (ad es. uso fraudolento del "Marchio" o mancato pagamento di quanto previsto per l'uso del "Marchio"): revoca immediata dell'autorizzazione all'uso del "Marchio".